

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO O DI PARTICOLARI SORGENTI SONORE

INDICE

TITOLO I – GENERALITA'

Art. 1 – Finalità	pag.	3
Art. 2 – Definizioni	pag.	3
Art. 3 – Disposizioni generali	pag.	3
Art. 4 – Autorizzazioni	pag.	4

TITOLO II – MANIFESTAZIONI VARIE

Art. 5 – Manifestazioni a carattere temporaneo	pag.	6
Art. 6 – Autorizzazioni	pag.	6

TITOLO III – CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

Art. 7 – Attività temporanea di cantieri edili, stradali ed assimilabili	pag.	8
Art. 8 – Orari	pag.	8
Art. 9 – Limiti	pag.	8
Art. 10 – Autorizzazioni	pag.	8
Art. 11 – Casi particolari	pag.	9
Art. 12 – Rispetto degli ambienti confinanti	pag.	9

TITOLO IV – ATTIVITA' AGRICOLE

Art. 13 – Attività agricole temporanee e stagionali	pag.	10
---	------	----

TITOLO V – ATTREZZATURE RUMOROSE SPECIFICHE

Art. 14 – Uso di attrezzature rumorose specifiche	pag.	11
Art. 15 – Attrezzature da giardino	pag.	11
Art. 16 – Cannoncini per uso agricolo	pag.	11
Art. 17 – Pubblicità fonica	pag.	11
Art. 18 – Allarmi antifurto	pag.	11
Art. 19 – Dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine	pag.	11
Art. 20 – Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti	pag.	12
Art. 21 – Attività di carico, scarico e movimentazione di merci	pag.	12
Art. 22 – Attività rumorose di pubblici esercizi	pag.	12

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Ordinanze	pag.	13
Art. 24 – Misure e controlli	pag.	13
Art. 25 – Sanzioni	pag.	13

ALLEGATI:

Tabella 1: Valori limite di immissione e temporali concessi in deroga ai valori limite fissati dall'art. 2 delle Legge 447/95 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi, in aree destinate dal Comune a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto	pag.	14
Tabella 2: Valori limite di immissione e temporali concessi in deroga ai valori limite fissati dall'art. 2 delle Legge 447/95 per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi, in aree diverse da quelle destinate dal Comune a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto	pag.	15
Scheda A1: Domanda in deroga per manifestazioni a carattere temporaneo che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal regolamento comunale	pag.	16
Scheda A2: Domanda in deroga per manifestazioni a carattere temporaneo che non rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal regolamento comunale	pag.	17
Scheda B1: Domanda in deroga per attività temporanea di cantieri che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal regolamento comunale	pag.	18
Scheda B2: Domanda in deroga per attività temporanea di cantieri che non rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal regolamento comunale	pag.	19
Scheda B3: Domanda in deroga per attività temporanea di cantieri di breve durata che rispettano gli orari fissati dal regolamento comunale	pag.	20

TITOLO I – GENERALITA'

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 della L.R. 28/2001 e del comma 1 lettera h) dell'art. 6 della Legge n° 447/95, secondo gli indirizzi della D.G.R. 896/03, i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose, anche in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale.

2. Nel regolamento vengono dettate disposizioni per:

- l'attività di cantiere
- l'attività agricola
- le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere dell'attività temporanea.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) *attività rumorosa*: l'attività che produce l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo o alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi;

2) *attività rumorosa temporanea*: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o che si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Sono considerate attività rumorose temporanee le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna-park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione e amplificazione a carattere temporaneo;

3) *cantieri itineranti*: cantieri stradali finalizzati alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri a servizio delle reti e condotti stradali.

Art. 3 – Disposizioni generali

1. Tutte le attività rumorose temporanee debbono essere autorizzate.

2. Nel caso in cui il titolare dell'attività rumorosa temporanea non faccia domanda di autorizzazione, tale attività, sotto il profilo dell'inquinamento acustico, deve rispettare i limiti di immissione, emissione e differenziali fissati per la zona in cui è ubicata l'attività stessa.

3. Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi, sono rilasciate dal Comune anche in deroga ai limiti fissati dall'art. 2 Legge 447/95 e in base ai criteri stabiliti dalla D.G.R. 896/03.

4. Qualora le attività temporanee per cui viene richiesta autorizzazione superino i limiti di zona individuati dalla classificazione acustica comunale dell'area o i limiti differenziali di immissione, occorre presentare apposita richiesta autorizzativa in deroga ai limiti di emissione.

5. La documentazione relativa alla richiesta di deroga deve essere inviata all'Ufficio Ambiente del Comune.

La richiesta di deroga deve essere presentata al Comune con congruo anticipo e secondo le modalità previste negli articoli seguenti.

6. Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti dalla Legge 447/95 qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del Comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.

7. Il Comune conserva, presso l'Ufficio Ambiente, un registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio.

8. Per le attività rumorose svolte all'aperto o sotto tensostrutture, di cui all'art. 16 comma 1 della L.R. n° 28/2001, debbono essere adottate da parte dei responsabili gli adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni rumorose.

La dislocazione, l'orientamento e la manutenzione degli impianti, delle apparecchiature fonte di rumore, degli attrezzi e delle macchine debbono garantire la massima riduzione del disturbo.

9. Gli interventi di urgenza per motivi di pubblica utilità sono comunque esonerati dalla richiesta di deroga.

Art. 4 – Autorizzazioni

1. I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorosa temporanea debbono presentare istanza al Comune, firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell'attività, secondo le modalità previste negli articoli seguenti, producendo quando richiesto la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività;
- b) breve descrizione del tipo di attività;
- c) periodo di tempo durante il quale viene esplicata l'attività con articolazione delle varie fasi;
- d) situazione di clima acustico precedente all'inizio di attività;
- e) limiti da rispettare eventualmente richiesti in deroga con adeguata motivazione;
- f) descrizione degli eventuali accorgimenti tecnici messi in atto per limitare il disturbo;
- g) pianta dettagliata (preferibilmente in scala 1:1000) dalla quale risultino gli edifici di civile abitazione interessati dal disturbo acustico.

2. A seconda del tipo di attività e della zona in cui tali attività vengono svolte, come indicato agli articoli seguenti, i dati espressi alle lettere d), e) ed f) devono essere redatti e firmati da un tecnico competente in acustica come definito dall'art. 2 comma 6 della Legge n° 447/95.

3. Nell'autorizzazione il comune provvede ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per l'immissione di rumori, realizzazione di eventuali interventi di bonifica, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'attività temporanea.

4. Copia dell'autorizzazione e della eventuale relazione tecnica allegata devono essere tenute a disposizione del personale addetto ai controlli, nel luogo dove viene esercitata l'attività.

Copia degli orari autorizzati e della durata complessiva dell'attività rumorosa deve essere visibile in un apposito spazio posto all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività rumorosa oggetto dell'autorizzazione.

5. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

TITOLO II – MANIFESTAZIONI VARIE

Art. 5 – Manifestazioni a carattere temporaneo

1. Sono manifestazioni a carattere temporaneo tutte quelle indicate all'art. 2 comma 1 punto 2) del presente regolamento.
2. Le manifestazioni ubicate nelle aree indicate dal comune ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a) della Legge 447/95 e dell'art. 2 comma 1 della L.R. n° 28/2001, devono, nel periodo della loro attività, rispettare i limiti orari ed i valori limite di immissione indicati nella *Tabella 1* (la tabella definisce la durata degli eventi, il numero delle giornate massime previste ed i limiti da rispettare).
Tali limiti verranno valutati con tempo di misura (T_M) >15 minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposto al rumore proveniente dall'area della manifestazione.
3. Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni che nel periodo della loro attività rispettano i limiti orari e quelli di immissione indicati in *Tabella 2*.
4. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.
5. Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.
6. Le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo durante l'attività devono rispettare, all'interno dell'area in cui si svolgono, anche i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente per il pubblico presente, da misurarsi in prossimità della posizione occupabile dal pubblico stesso, maggiormente esposta al rumore.
7. Per le aree vicine ad edifici scolastici non è possibile svolgere qualsiasi manifestazione in concomitanza con l'orario scolastico.

Art. 6 – Autorizzazioni

1. Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo nelle aree indicate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 447/95 e dell'art. 2 comma 1 della L.R. 28/2001 e nelle altre aree che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di essere in grado di rispettare sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati rispettivamente nella Tabella 1 e nella Tabella 2, deve inoltrare all'ufficio ambiente del Comune apposita domanda in deroga almeno 30 gg. prima dell'inizio dell'attività, secondo la scheda tipo A1 allegata al presente regolamento.
Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.
2. Il responsabile della manifestazione a carattere temporaneo nelle aree indicate dal comune ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a) della Legge 447/95 e dell'art. 2 comma 1 della L.R. 28/01 e nelle altre aree che, valutato il tipo e l'entità della manifestazione, ritiene di non essere in grado di rispettare i limiti di rumore e/o quelli di orario indicati rispettivamente nella Tabella 1 e nella Tabella 2, deve inoltrare all'ufficio ambiente del

Comune appositamente domanda in deroga specifica, almeno 30 gg. prima dell'inizio dell'attività, secondo la scheda tipo A2 allegata al presente regolamento, integrandola da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica con la documentazione prevista all'art. 4.

Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

Il comune rilascia l'autorizzazione sentito il parere dell'ARPAM e della ASUR di competenza.

3. Le manifestazioni temporanee previste nelle aree prossime a quelle destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura possono essere autorizzate in maniera espressa dal comune solo in casi eccezionali.

TITOLO III - CANITERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

Art. 7 – Attività temporanea di cantieri edili, stradali ed assimilabili

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si individuano:
 - a) cantieri edili, stradali e assimilabili
 - b) cantieri generici assoggettati ai sensi della normativa edilizia vigente alla sola comunicazione.
2. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE, in particolare alla direttiva 2000/14/CE, in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, debbono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di ridurre le emissioni acustiche verso l'esterno.
3. Gli avvisatori acustici in uso in cantiere potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo diverso, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 8 – Orari

1. L'attività temporanea nei cantieri edili, stradali ed altri assimilabili, viene svolta normalmente in tutti i giorni feriali con il seguente orario: dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
2. Qualora durante il corso delle normali lavorazioni sia necessario utilizzare macchinari particolarmente rumorosi come seghe circolari, martelli pneumatici, macchine ad aria compressa, betoniere, ecc., sarà cura del responsabile del cantiere fare eseguire tali attività esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00.

Art. 9 – Limiti

1. Durante il periodo di attività del cantiere non dovrà essere mai superato il valore limite $L_{Aeq} = 70$ dB(A), con tempo di misura $T_M > 15$ minuti, rilevato in facciata all'edificio con ambienti abitativi più esposti al rumore proveniente dal cantiere stesso. Nel caso in cui vengano effettuate opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricato si applica il limite di $L_{Aeq} = 65$ dB(A), con tempo di misura $T_M > 15$ minuti, rilevato nell'ambiente maggiormente esposto al disturbo. La misura verrà eseguita a finestre chiuse.

Art. 10 – Autorizzazioni

1. Il responsabile della ditta per l'attività di cantiere temporaneo che, valutato il tipo e l'entità dei lavori, ritiene di essere in grado di rispettare sia i limiti di rumore che quelli di orario indicati dagli articoli precedenti, deve inoltrare all'ufficio ambiente del Comune apposita domanda in deroga ai parametri previsti dall'art. 2 della Legge n° 447/95 almeno

15 giorni prima dell'inizio attività, redatta secondo la scheda tipo B1 allegata al presente regolamento.

Se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa.

2. Qualora il responsabile della ditta per l'attività di cantiere valuti che, a causa di motivi eccezionali e documentabili, non sia in grado di garantire il rispetto dei limiti di rumore e/o di orario indicati dagli articoli precedenti, può richiedere una deroga specifica.

La domanda, redatta secondo la scheda tipo B2 allegata al presente regolamento, deve essere inoltrata all'ufficio ambiente del Comune 30 gg. prima dell'inizio dell'attività, corredata dalla documentazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica ambientale come indicato nell'art. 4.

L'autorizzazione in deroga specifica deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Per i cantieri di breve durata e comunque inferiori ai 7 giorni lavorativi non reiterati, il richiedente potrà presentare una domanda semplificata redatta secondo la scheda tipo B3 allegata al presente regolamento.

Art. 11 – Casi particolari

1. Qualora sia necessario, per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, installare un cantiere temporaneo, viene ammessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

2. Nel caso di cantieri installati in zone destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, quando possibile, verranno prescritte ulteriori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore permessi, sia gli orari dell'attività del cantiere.

Art. 12 – Rispetto degli ambienti confinanti

1. Per contemperare le esigenze di qualsiasi tipo di cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti, è fatto obbligo che:

- a) il cantiere sia dotato di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia mediante le più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- b) venga fornita preventiva informazione agli individui potenzialmente disturbati dalla rumorosità del cantiere sui tempi e modi di esercizio e sulla data di inizio e termine lavori.

TITOLO IV – ATTIVITA' AGRICOLE

Art. 13 – Attività agricole temporanee e stagionali

1. Ai sensi del comma 4 dell'art.16 della Legge Regionale n° 28/01, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

TITOLO V - ATTREZZATURE RUMOROSE SPECIFICHE

Art. 14 – Uso di attrezzature rumorose specifiche

1. Per l'uso temporaneo di attrezzature rumorose specifiche non viene richiesta alcuna autorizzazione, ma vengono fissati criteri generali ai quali occorre attenersi.

Art. 15 – Attrezzature da giardino

1. Nei centri abitati, l'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito nei giorni feriali dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 21,00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00. Le attrezzature devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Art. 16 – Cannoncini per uso agricolo

1. L'impiego di tali dispositivi utilizzati per spaventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni, ecc.) che invadono le colture in atto, è consentito ad una distanza superiore di 500 metri dal più vicino nucleo abitato, con cadenza di sparo non inferiore a 8 minuti. L'uso di tali attrezzature è vietato nel periodo notturno.

Art. 17 – Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone I e II individuate nel piano di zonizzazione acustica comunale.

Art. 18 – Allarmi antifurto

1. I sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 5 minuti.

Art. 19 – Dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine

1. I dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine possono essere utilizzati dalle ore 7,00 alle ore 23,00, salvo circostanze meteorologiche eccezionali. Il loro uso è ammesso ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino nucleo abitato.

Art. 20 – Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti

1. Nel caso in cui l'attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti sia ripetuta nel tempo, è fatto obbligo all'azienda o all'ente responsabile del servizio, di presentare al Comune un piano annuale relativo al tipo di attività da svolgere indicando le motivazioni che stanno alla base della scelta degli orari previsti per lo svolgimento delle operazioni.

2. Il Comune, valutate tali motivazioni, può concedere deroga specifica, fissando gli orari consentiti, il tempo massimo di carico e scarico dei cassonetti e le macchine da utilizzare durante il servizio. Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

Art. 21 – Attività di carico, scarico e movimentazione di merci

1. Le attività di carico, scarico e movimentazione di merci nei centri abitati sono consentite dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00.

Le relative operazioni devono comunque avvenire limitando al minimo le emissioni di rumore.

Art. 22 – Attività rumorose di pubblici esercizi

1. I pubblici esercizi o i circoli privati che, nello svolgimento della loro normale attività o di manifestazioni non rientranti fra quelle a carattere temporaneo, utilizzano sorgenti sonore (impianti con altoparlanti, strumenti ed apparecchiature musicali, ecc.) o diano luogo ad emissioni sonore disturbanti, non devono superare i limiti stabiliti nella classificazione acustica comunale ed i limiti del criterio differenziale, ove applicabile.

L'attività deve essere comunque svolta senza recare disturbo alla quiete pubblica.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Ordinanze

1. Il Sindaco può adottare una specifica ordinanza con l'indicazione del termine entro cui devono essere eliminate le cause che hanno dato origine all'inquinamento acustico nel caso in cui ciò sia richiesto da urgenti esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Art. 24 – Misure e controlli

1. Tutte le misure debbono essere eseguite da un tecnico competente in acustica come definito dall'art. 2 comma 6 della Legge 447/95.

Tutti i valori riportati nelle Tabelle 1 e 2, debbono essere rilevati in facciata agli edifici abitati maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le modalità e la strumentazione prevista dal D.P.C.M. 16.03.1998.

Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive), né compensazioni (rumore a tempo parziale).

2. L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale che si può avvalere del supporto tecnico dell'ARPAM nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 25 – Sanzioni

1. Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con le sanzioni previste dall'art. 23 della L.R. n° 28 del 14.11.2001.

SCHEDA TIPO A1

**All'Ufficio Ambiente del
Comune di MONTECAVALLO
62030 MONTECAVALLO**

Domanda in deroga per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ in via _____ n. _____
in qualità di _____ della _____
Sede legale in _____ via _____ n. _____
Iscrizione alla CCIAA: _____
C.F. o P.IVA _____

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

L'attività svolta sarà del seguente tipo:

con sede in via _____ n. _____
per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

In area appositamente destinata dal comune secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1 della L.R. 14.11.2001 n. 28.

In altra area.

Il sottoscritto dichiara di **rispettare gli orari ed i valori limite** indicati nel Regolamento Comunale per la disciplina della attività rumorose temporanee svolte all'aperto.

Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, _____

Timbro/Firma

NB: Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

SCHEDA TIPO A2

**All'Ufficio Ambiente del
Comune di MONTECAVALLO
62030 MONTECAVALLO**

Domanda in deroga speciale per MANIFESTAZIONI a carattere temporaneo che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ in via _____ n. _____
in qualità di _____ della _____
Sede legale in _____ via _____ n. _____
Iscrizione alla CCIAA: _____
C.F. o P.IVA _____

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per lo svolgimento di attività temporanea e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile con l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

L'attività svolta sarà del seguente tipo

_____ con sede in via _____ n. _____
per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

- In area appositamente destinata dal comune secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1 della L.R. 14.11.2001 n. 28.
- In altra area.

Il sottoscritto dichiara di **non essere in grado di rispettare:**

- Gli orari previsti dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto;
 - I valori limite previsti dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto, per motivi espressi nella documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale ed allegata alla presente.
- Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, _____

Timbro/Firma

NB: Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

SCHEDA TIPO B1

**All'Ufficio Ambiente del
Comune di MONTECAVALLO
62030 MONTECAVALLO**

Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI che rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ in via _____ n. _____
in qualità di _____ della _____
Sede legale in _____ via _____ n. _____
Iscrizione alla CCIAA: _____
C.F. o P.IVA _____

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per l'attivazione di:

- un cantiere edile o assimilabile;
- un cantiere stradale o assimilabile;
- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati
- _____

con sede in Via _____ n _____
per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

Il sottoscritto dichiara di **rispettare gli orari ed i valori limite** indicati nel Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.
Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, _____

Timbro/Firma

NB: Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

SCHEDA TIPO B2

**All'Ufficio Ambiente del
Comune di MONTECAVALLO
62030 MONTECAVALLO**

Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ in via _____ n. _____
in qualità di _____ della _____
Sede legale in _____ via _____ n. _____
Iscrizione alla CCIAA: _____
C.F. o P.IVA _____

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per l'attivazione di:

- un cantiere edile o assimilabile;
- un cantiere stradale o assimilabile;
- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati
- _____

con sede in Via _____ n. _____
per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

Il sottoscritto dichiara di **non essere in grado di rispettare:**

- Gli orari previsti dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.
- I valori limite previsti dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto, per i motivi espressi nella documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale ed allegata alla presente.
Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, _____

Timbro/Firma

NB: Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

SCHEDA TIPO B3

**All'Ufficio Ambiente del
Comune di MONTECAVALLO
62030 MONTECAVALLO**

Domanda in deroga per attività temporanea di CANTIERI DI BREVE DURATA (non superiore ai 7 gg lavorativi) che rispettano gli orari fissati dal Regolamento Comunale

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente a _____ in via _____ n. _____ in qualità di _____ della _____ Sede legale in _____ via _____ n. _____
Iscrizione alla CCIAA: _____ C.F. o P.IVA _____

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 28/2001 per l'attivazione di:

- un cantiere edile o assimilabile;
- un cantiere stradale o assimilabile;
- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati
- _____

con sede in Via _____ n. _____ per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____

Il sottoscritto dichiara di **rispettare gli orari** indicati nel Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee svolte all'aperto.
Il sottoscritto dichiara altresì che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondano a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data, _____

Timbro/Firma

NB: Qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).